



**ADDENDUM**

**ACCORDO SINDACALE**

**Modalità giustificative e deroghe delle assenze relative alle chiusure di Struttura e di Ateneo, deroghe e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo): secondo semestre 2023 – gennaio 2026**

***La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale***

Visto il C.C.N.L. dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 25;

visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

visto il CCI per il triennio 2022-2024, sottoscritto presso A.P.Ra.N. in data 13 giugno 2023

visto l'accordo sull'orario di lavoro 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, siglato in data 13 novembre 2020;

visto il Regolamento in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni;

visto l'accordo sindacale "Modalità giustificative e deroghe delle assenze relative alle chiusure di Struttura e di Ateneo, deroghe e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo): secondo semestre 2023 – gennaio 2026;

***Concordano quanto segue:***

**il punto relativo a:**

**Modalità di recupero delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e/o di chiusura di Struttura è integrato come segue:**

Le giornate di chiusura possono essere giustificate usufruendo di ferie (codice 28 "ferie anno precedente" o codice 21 "ferie anno corrente") o di recupero straordinario (conto ore individuale: codice 07).



In alternativa, nel caso in cui il/la dipendente abbia un saldo ferie complessivo, calcolato alla fine del mese precedente la chiusura, inferiore o uguale a:

- **40 giorni per chiusure dal 1° di settembre al 31 dicembre:**
- **50 giorni per chiusure dal 1° gennaio al 31 agosto,**

lo/a stesso/a può giustificare l'assenza (utilizzando il codice 06-08) con *Flessibilità Eccedente* e *Flessibilità (Saldo) o Eccedenza Smartworking (già maturate)*. Tale opzione è consentita purché il dipendente abbia fruito di almeno **22 giorni di ferie durante l'anno solare precedente**, ridotti proporzionalmente per tutto il personale cui spetti un numero di giorni di ferie annuali inferiore a 32: ad esempio, in caso di part-time verticale, assunzione in corso d'anno, neoassunti, personale in aspettativa, secondo quanto previsto dal CCNL.

***"Il requisito dei 22 giorni di ferie fruiti nell'anno solare precedente alle chiusure di Ateneo e di Struttura, a partire dal 2024, si intende soddisfatto anche qualora i 22 giorni di ferie siano stati fruiti complessivamente dal/la dipendente in relazione alla successione di più rapporti di lavoro con l'Università di Trento nell'anno solare considerato".***

***La Delegazione di parte pubblica***

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

***La Delegazione di parte sindacale***

**OO.SS.:**

**FLC-CGIL**

Dott. Flavio Rossi (f.to)

Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to)

**Federazione UIL SCUOLA RUA**

Dott. Filippo Moser (f.to)

**FGU – Federazione Gilda UNAMS**

Dott. Mattei Stefano

**CISL FSUR**

Dott. Fabio Sartori (f.to)

**ANIEF**

Dott. Giuseppe Giallongo Cravè (f.to)

**R.S.U.:** Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), Dott. Flavio Rossi(f.to), Dott. Lorenzo Varponi(f.to), Dott.ssa Maria Pilar Pastor (f.to) ; Dott. Filippo Moser (f.to).